

Il Giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva formulata nell'udienza del 4 ottobre 2024.

ritenuto che la questione della validità quale titolo esecutivo del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile che preveda la costituzione in pegno irregolare della somma mutuata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario con il contratto di mutuo (nel caso di specie afferenti la costituzione di ipoteca a garanzia del mutuo e l'adempimento di obblighi assicurativi) è tuttora controversa, come comprovato dai precedenti di merito richiamati dal procuratore del creditore esecutante;

ritenuto di non condividere il principio di diritto espresso da Cass. sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, pronuncia allo stato isolata;

ritenuto di conseguenza che non ricorrono i presupposti per dichiarare d'ufficio l'inefficacia del titolo esecutivo;

ritenuto che la intervenuta compensazione delle spese tra le parti della causa divisionale comporta che il creditore esecutante, che ha instaurato quella causa surrogandosi al debitore esecutato, non le possa recuperare dal condividente non esecutato, ma non esclude affatto che dette spese vengano rimborsate al creditore esecutante nell'ambito del processo esecutivo, atteso che costituiscono un credito, sorto nell'ambito dell'esecuzione, nei confronti del debitore esecutato;

visto l'art. 598 c.p.c.;

respinge la contestazione del debitore esecutato circa la assegnazione al creditore pignorante del rimborso delle spese sostenute nel processo di divisione endoesecutiva;

dichiara approvato il progetto di distribuzione depositato in cancelleria e manda al Delegato "A" per lo svolgimento delle ulteriori attività, autorizzando l'estinzione del deposito del denaro della procedura al fine di eseguire i pagamenti previsti nel progetto (preferibilmente tramite bonifico bancario presso le coordinate indicate per iscritto dal difensore, in mancanza, tramite assegno circolare NT intestato al creditore capiente, che è tenuto a ritirarlo presso l'Ufficio del delegato.

letto l'art. 512 comma 2 c.p.c.

sospende la distribuzione al creditore pignorante della somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per l'instaurazione della divisione endoesecutiva per venti giorni dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza e dispone che la predetta somma venga successivamente distribuita subordinatamente alla mancata proposizione di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il presente provvedimento.

ordina, all'esito, l'archiviazione degli atti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti costituite.

Udine, il 05/10/2024.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
- Dott. Francesco Venier -



Tribunale Ordinario di Udine
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Udine
VERBALE DI UDIENZA

Procedura n. 217/2022 R.G.E.

All'udienza del **04/12/2024** avanti il Giudice dott. Venier Francesco, sono comparsi:

- per l'opponente l'avv. [REDACTED]
- per il creditore esecutante l'avv. Alvise Cecchinato
- la delegata alla vendita rag. [REDACTED]

L'avv. [REDACTED] contesta quanto dedotto da controparte in quanto la inesistenza del titolo esecutivo è contestabile mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 15605/2017) e l'opposizione è pertanto proponibile; dimette due ordinanze di giudici di merito conformi alla sentenza della S.C. richiamata in atti; rileva che non vi è stata alcuna divisione endoesecutiva e che l'importo delle spese richieste dalla controparte non era modesto ed è stato ridotto dal giudice.

L'avv. Cecchinato si richiama alla memoria depositata.

Il Giudice dell'esecuzione,

ribadita la non condivisione da parte di questo giudice del principio di diritto espresso da Cass. sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007 e la conseguente assenza di fumus di fondatezza della opposizione agli atti esecutivi proposta;

ritenuto, quanto alla opposizione alla ordinanza pronunciata in data 5.10.2024 relativamente alla assegnazione al creditore procedente delle



spese liquidategli per la causa diretta a ripristinare la continuità delle trascrizioni, che il riferimento a tali spese come a quelle “sostenute per l’instaurazione della divisione endoesecutiva” costituisce un refuso e che non è comunque dubbio che il creditore procedente abbia diritto a recuperare dette spese nell’ambito del procedimento esecutivo;

ritenuto pertanto che anche sotto questo profilo, nella sostanza, l’opposizione appare infondata;

ritenuto che non si giustifica il mantenimento della sospensione della distribuzione al creditore pignorante della somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per il predetto giudizio disposta con l’ordinanza del 5.10.2024;

letto l’art. 618 c.p.c.

revoca l’ordinanza di sospensione della distribuzione al creditore procedente della somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per il giudizio di accertamento dell’acquisto dell’eredità dei genitori da parte del debitore esecutato;

assegna all’opponente il termine di sessanta giorni dalla odierna udienza per l’introduzione del giudizio di merito;

condanna [REDACTED] a rimborsare a Banc [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante, le spese della presente fase del giudizio di opposizione, che liquida in € 800,00, oltre € 120,00 per rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.

Il Giudice dell’esecuzione
dott. Venier Francesco

